

# COMUNE DI NERETO

*Provincia di Teramo*



**ORDINANZA N. 31 DEL 4 MAGGIO 2020**

Oggetto: INTEGRAZIONE all'Ordinanza n. 29 del 29 aprile 2020 con oggetto "Mercato settimanale del martedì a Nereto, limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari. Deroga parziale ordinanza n. 21 dell'11 marzo 2020."

**IL SINDACO**

VISTI:

- l'art 32 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- l'art 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
- l'art 117 del D.Lgs 31 marzo 1998 n 112;
- l'art 50, commi 5 e 6 del D.Lgs 267/2000;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23/02/2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM del 04/03/2020, in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;
- Il Decreto-Legge 25 marzo 2020 . 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere do ordinanza sindacale sul punto, così recano: *“2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”* *“1. Sono abrogati: a) il decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalle legge 5 marzo 2020 n 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.”;*
- Da ultimo in ordine di tempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 di proroga della efficacia pressoché integrale delle varie misure di prevenzione volte a ridurre il contatto sociale, fino alla data del 3 maggio 2020;

**richiamate per quanto possa occorrere:**

- l'ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, resa ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, medesimamente resa ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” di individuazione di alcuni comuni come “zona rossa”;
- la propria precedente ordinanza n. 21 dell'11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale connesse al diffondersi del Virus COVID-19 ed al rischio sanitario, con la quale veniva disposta la sospensione del mercato settimanale che ogni martedì si svolge all'interno del centro storico, a far data dal 17 marzo 2020;

### **considerato**

che con Ordinanza n. 29 del 29 aprile 2020 si consentiva, in deroga all'ordinanza 21 dell'11 marzo 2020, lo svolgimento del mercato settimanale per la vendita dei soli generi alimentari e prodotti agricoli, limitatamente ai soli esercenti e produttori agricoli titolari di posto fisso;

### **preso atto**

dell'ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

### **visto**

l'art 50 , comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

### **Valutato**

Ogni opportuno elemento

per le considerazioni espresse nella premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

### **ordina**

in deroga all'Ordinanza Regionale 54 del 3 maggio 2020 e ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 29 aprile 2020 di consentire lo svolgimento del mercato settimanale per la vendita dei soli generi alimentari e prodotti agricoli con le prescrizioni appresso precisate;

### **nomina**

quale Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 il Dott. Marco Viviani, con il compito di coordinare sul posto il personale addetto, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza e di quelle previste nell'all'ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale e nell'ordinanza del Sindaco n. 29 del 29 aprile 2020;

### **dispone**

le seguenti condizioni, prescrizioni, modalità e termini di svolgimento di detta edizione di mercato settimanale;

1. restano inalterate e vigenti tutte le indicazioni e prescrizioni dell'ordinanza Sindacale n. 29 del 29 aprile 2020;

2. vengono richiamate tutte le prescrizioni disposte dall'ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale;
3. è consentita la partecipazione al mercato settimanale, per la vendita dei soli generi alimentari e prodotti agricoli, anche agli "spuntisti", nei limiti dei posteggi disponibili che saranno assegnati secondo le indicazioni dell'ufficio commercio e dislocati nelle Piazze Ranalli (AREA 1) e Piazza Cavour e Allende (AREA 2);
4. di delimitare le due aree mercatali tramite transenne e nastro segnaletico bianco e rosso, indicando i punti di accesso e deflusso con apposita segnaletica;
5. di predisporre i varchi di accesso ed uscita:
  1. Area 1 – accesso su Largo Partenope e deflusso su Piazza Ferdinando Ranalli;
  2. Area 2- accesso su Piazza Cavour ed uscita su Via De Beradiniis;
6. Di autorizzare la presenza massima di persone nell'area mercatale pari a n. 2 clienti per ogni postazione di vendita;
7. Di demandare agli operatori del mercato la responsabilità in merito al rispetto delle prescrizioni delle misure di sicurezza in riferimento alle distanze interpersonali, al divieto di assembramento e all'utilizzo dei DPI;

**avverte che:**

- in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui alla normativa di riferimento vigente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalle stesse date;
- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art 650 c.p.p.;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;

**precisa**

che il presente provvedimento produce effetti dalla data di adozione ed è efficace fino a nuove disposizioni che saranno assunte in relazione all'esito dell'evoluzione normativa riguardante l'emergenza di sanità pubblica.

**dispone che:**

- sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on -line e sul sito istituzionale del Comune;
- sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale ed a tutti i Responsabili per la sua esecuzione;

- sia curata infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Teramo - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

[protocollo.prefte@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefte@pec.interno.it)

2. Presidente dalla Giunta regionale;

[presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

3. Presidente della Provincia di Teramo;

[provincia.teramo@legalmail.it](mailto:provincia.teramo@legalmail.it)

4. ASL di Teramo -Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

[siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it)

6. Comando Carabinieri di Nereto;

[tte27054@pec.carabinieri.it](mailto:tte27054@pec.carabinieri.it)

7. Comando Guardia di Finanza di Nereto;

[te1100000p@pec.gdf.it](mailto:te1100000p@pec.gdf.it)

8. Comando Polizia Municipale di Nereto;

[polizia@pec.comune.nereto.te.it](mailto:polizia@pec.comune.nereto.te.it)

9. Federazione Italiana Venditori Ambulanti Teramo (in sigla FIVA CONFCOMMERCIO)

[fivate@confcommerciopec.it](mailto:fivate@confcommerciopec.it)

Dalla Residenza Municipale, addì 4/05/2020

IL SINDACO  
Daniele Laurenzi  
  
